

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 1/14

OGGETTO: Variazione dell'art.11, c. 5, del Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school.

N. o.d.g.: 07/08	Rep. n. 11/2014	Prot. n. 1295	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE, POST LAUREA, PERGAMENE
------------------	-----------------	---------------	---

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X	Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO				X
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO				X
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Si sottopone ad approvazione del Senato Accademico la variazione dell'art.11, c. 5, del Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school.

La modifica introduce la possibilità di attivare il corso derogando dal numero minimo di iscritti programmato corrispondendo all'Amministrazione una quota proporzionale al numero degli iscritti effettivi.

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n.89;
visto il Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school, emanato con Decreto Rettorale n.274 del 19 giugno 2013;
visto il parere favorevole della Commissione di Ateneo istituita con Decreto Rettorale n.157 del 21 marzo 2013;
rilevata l'esigenza di apportare la modifica al Regolamento vigente;
sentito il Delegato del Rettore per l'Alta Formazione Prof. Riccardo Cuppini;
sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare la modifica all'art.11, c. 5; del Regolamento in materia di corsi di master universitari e dei corsi di alta formazione, corsi di formazione permanente e summer/winter school come di seguito riportato:

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 2/14

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI
CORSI DI ALTA FORMAZIONE, CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E
SUMMER / WINTER SCHOOL**

Versione vigente	Versione proposta
<p>Art.1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto e dagli articoli 2 e 5 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito "Ateneo" o "Università"), disciplina l'attivazione e l'organizzazione di:</p> <p>a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all'articolo 3, comma 9 e all'articolo 7, comma 4 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello;</p> <p>b) corsi di Alta Formazione di cui agli articoli 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>c) corsi di Formazione permanente di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>d) corsi intensivi denominati Summer / Winter School;</p> <p>2. L'Ateneo può attivare corsi di Master in apprendistato con istituzioni esterne ed imprese ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.</p> <p>3. I Corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.</p> <p>4. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati di partecipazione dei corsi di cui al presente articolo, congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.</p>	<p>Art.1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 dello Statuto e dagli articoli 2 e 5 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (di seguito "Ateneo" o "Università"), disciplina l'attivazione e l'organizzazione di:</p> <p>a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all'articolo 3, comma 9 e all'articolo 7, comma 4 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello;</p> <p>b) corsi di Alta Formazione di cui agli articoli 16 e 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>c) corsi di Formazione permanente di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>d) corsi intensivi denominati Summer / Winter School;</p> <p>2. L'Ateneo può attivare corsi di Master in apprendistato con istituzioni esterne ed imprese ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.</p> <p>3. I Corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni ed accordi con enti e soggetti esterni, anche stranieri.</p> <p>4. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati di partecipazione dei corsi di cui al presente articolo, congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.</p>

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 3/14

TITOLO I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art.2 Definizione e struttura

1.1 master universitari di primo e secondo livello (di seguito "master universitari") di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-lauream, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l'obiettivo di:

- a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo;
- b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento.

2.1 master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.

3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito crediti), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso.

4.1 master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l'acquisizione di almeno sessanta crediti, corrispondenti a 1500 ore, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche.

6. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di fre-

TITOLO I MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Art.2 Definizione e struttura

1.1 master universitari di primo e secondo livello (di seguito "master universitari") di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-lauream, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l'obiettivo di:

- a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo;
- b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento.

2.1 master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.

3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito crediti), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso.

4.1 master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l'acquisizione di almeno sessanta crediti, corrispondenti a 1500 ore, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche.

6. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di fre-

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 4/14

quenza, al superamento delle prove di verifica previste ed al superamento di una o più prove finali volte all' accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

7.Alla fine del corso di Master viene rilasciato, a firma del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Corso, il Diploma di Master.

Art. 3 Istituzione di Corsi di Master

1.La proposta di istituzione dei corsi è presentata da uno o più docenti proponenti- docente o ricercatore- di uno o più Dipartimenti interessati.

2.Le proposte di istituzione dei Corsi di Master sono avanzate dai Dipartimenti all'ufficio competente, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e devono contenere la data di inizio dei corsi. I corsi devono essere attivati entro e non oltre il mese di marzo dell'anno accademico di riferimento

3.Le proposte di istituzione sono sottoposte al parere di una apposita commissione che valuterà la sostenibilità economica dell'iniziativa, la coerenza della proposta rispetto alle competenze riconosciute dei proponenti, la possibilità di sovrapposizione con iniziative simili trasmesse da altri Dipartimenti, il suo posizionamento rispetto ad altre analoghe offerte del sistema universitario, le forme di promozione previste.

4.La Commissione di cui sopra è costituita con Decreto Rettorale ed è formata da un componente per ogni area indicato dai Direttori dei rispettivi Dipartimenti, da un componente indicato dal Direttore Generale e da un presidente nominato dal Rettore.

5.La Commissione dura in carica un triennio.

6.Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, su parere dell'apposita Commissione, di norma entro il mese di aprile.

Art. 4 Il Direttore ed il Comitato scientifico

1. La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di Master è assunta da un Diretto-

quenza, al superamento delle prove di verifica previste ed al superamento di una o più prove finali volte all' accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

7.Alla fine del corso di Master viene rilasciato, a firma del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Corso, il Diploma di Master.

Art. 3 Istituzione di Corsi di Master

1.La proposta di istituzione dei corsi è presentata da uno o più docenti proponenti- docente o ricercatore- di uno o più Dipartimenti interessati.

2.Le proposte di istituzione dei Corsi di Master sono avanzate dai Dipartimenti all'ufficio competente, di norma, entro il 31 marzo di ogni anno e devono contenere la data di inizio dei corsi. I corsi devono essere attivati entro e non oltre il mese di marzo dell'anno accademico di riferimento

3.Le proposte di istituzione sono sottoposte al parere di una apposita commissione che valuterà la sostenibilità economica dell'iniziativa, la coerenza della proposta rispetto alle competenze riconosciute dei proponenti, la possibilità di sovrapposizione con iniziative simili trasmesse da altri Dipartimenti, il suo posizionamento rispetto ad altre analoghe offerte del sistema universitario, le forme di promozione previste.

4.La Commissione di cui sopra è costituita con Decreto Rettorale ed è formata da un componente per ogni area indicato dai Direttori dei rispettivi Dipartimenti, da un componente indicato dal Direttore Generale e da un presidente nominato dal Rettore.

5.La Commissione dura in carica un triennio.

6.Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, su parere dell'apposita Commissione, di norma entro il mese di aprile.

Art. 4 Il Direttore ed il Comitato scientifico

1. La responsabilità del coordinamento di ciascun Corso di Master è assunta da un Diretto-

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 5/14

re, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti dell'Ateneo. Possono fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere un docente o ricercatore dell'Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di Corsi di Master interdipartimentali il Direttore ed il Comitato scientifico vengono proposti con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti.

2. Nel caso dei Master organizzati congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, qualora il numero complessivo degli Atenei consorziati sia uguale o superiore a tre, la composizione del Comitato Scientifico è demandata ad accordi tra gli Atenei partecipanti.

3. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dai Dipartimenti che hanno proposto l'attivazione del corso.

4. Il Direttore su proposta del Comitato scientifico nomina le Commissioni di verifica per le prove intermedie, composte da non meno di due membri, di cui almeno un docente o ricercatore dell'Ateneo del settore scientifico-disciplinare di competenza.

5 Il Direttore su proposta del Comitato scientifico nomina la Commissione per la prova finale ed è composta da non meno di tre membri individuati tra docenti o ricercatori dell'Ateneo, compreso il Presidente. Alla Commissione possono essere aggiunti altri docenti in qualità di esperti.

Art.5 Requisiti per l'ammissione

1. I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:

- laurea o laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/2004;
- qualsiasi laurea quadriennale o quinquennale;
- altro titolo di studio universitario di durata almeno triennale dichiarato equivalente ai fini

re, coadiuvato da un Comitato scientifico, composto da un numero non inferiore a 4 membri, almeno la metà dei quali docenti dell'Ateneo. Possono fare parte del Comitato scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Il Direttore del Corso, che deve essere un docente o ricercatore dell'Ateneo, ed il Comitato scientifico vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento. Nel caso di Corsi di Master interdipartimentali il Direttore ed il Comitato scientifico vengono proposti con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti.

2. Nel caso dei Master organizzati congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, qualora il numero complessivo degli Atenei consorziati sia uguale o superiore a tre, la composizione del Comitato Scientifico è demandata ad accordi tra gli Atenei partecipanti.

3. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dai Dipartimenti che hanno proposto l'attivazione del corso.

4. Il Direttore su proposta del Comitato scientifico nomina le Commissioni di verifica per le prove intermedie, composte da non meno di due membri, di cui almeno un docente o ricercatore dell'Ateneo del settore scientifico-disciplinare di competenza.

5 Il Direttore su proposta del Comitato scientifico nomina la Commissione per la prova finale ed è composta da non meno di tre membri individuati tra docenti o ricercatori dell'Ateneo, compreso il Presidente. Alla Commissione possono essere aggiunti altri docenti in qualità di esperti.

Art.5 Requisiti per l'ammissione

1. I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:

- laurea o laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/2004;
- qualsiasi laurea quadriennale o quinquennale;
- altro titolo di studio universitario di durata almeno triennale dichiarato equivalente ai fini

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 6/14

<p>accademici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. <p>2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 270/2004; - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. <p>3. Non sono ammessi ai corsi di Master coloro che sono contemporaneamente iscritti, all'avvio delle attività del Master stesso, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, ad un dottorato di ricerca, o al TFA.</p> <p style="text-align: center;">Art.6 Insegnamenti singoli</p> <p>1. Il Comitato Scientifico può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.</p> <p>2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20 % del numero massimo di allievi previsto per il master universitario.</p> <p>3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti.</p> <p>4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico del master.</p> <p>TITOLO II CORSI DI ALTA FORMAZIONE, FORMAZIONE PERMANENTE, SUMMER/ WINTER SCHOOL</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Definizione e struttura</p> <p>1. Per corso di Alta Formazione si intende un corso post-lauream professionalizzante da 10 a 30 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico; per corso di Formazione perma-</p>	<p>accademici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. <p>2. I Master universitari di secondo livello sono aperti ai possessori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laurea specialistica o magistrale a ciclo unico conseguita ai sensi del D.M. 270/2004; - laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 270/2004; - titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Comitato Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso, secondo la normativa vigente. <p>3. Non sono ammessi ai corsi di Master coloro che sono contemporaneamente iscritti, all'avvio delle attività del Master stesso, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, ad un dottorato di ricerca, o al TFA.</p> <p style="text-align: center;">Art.6 Insegnamenti singoli</p> <p>1. Il Comitato Scientifico può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.</p> <p>2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20 % del numero massimo di allievi previsto per il master universitario.</p> <p>3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti.</p> <p>4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato Scientifico del master.</p> <p>TITOLO II CORSI DI ALTA FORMAZIONE, FORMAZIONE PERMANENTE, SUMMER/ WINTER SCHOOL</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 Definizione e struttura</p> <p>1. Per corso di Alta Formazione si intende un corso post-lauream professionalizzante da 10 a 30 crediti formativi universitari che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico; per corso di Formazione perma-</p>
--	--

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 7/14

nente un corso post-lauream relativo a temi di attualità che può conferire da 4 a 15 crediti formativi universitari; per Summer School / Winter School, un corso intensivo, che di norma è residenziale, della durata da una a quattro settimane, e che conferisce da 4 a 12 crediti formativi universitari. Le Summer/Winter School possono non rilasciare crediti formativi universitari.

2.I corsi sono a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature. Di norma i corsi hanno durata non superiore a un anno.

3.Le attività formative previste sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva.

4. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche e si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione a firma del Direttore del Corso, corredato dell'attribuzione dei crediti universitari acquisiti in seguito al superamento di esami o di altra forma di verifica del profitto.

5.Le proposte di istituzione dei Corsi di cui al comma 1 sono presentate da un docente o ricercatore dell'Ateneo –docente proponente – al Dipartimento di riferimento, che dovrà valutare la proposta in tutte le sue parti nonché la coerenza della medesima con l'offerta didattica dei corsi di studio del Dipartimento stesso e dei Dipartimenti interessati nel caso in cui la proposta sia presentata in collaborazione con docenti o ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti.

Le proposte dei corsi sono avanzate dai Dipartimenti all'ufficio competente con le seguenti scadenze: entro il 31 ottobre (avvio del corso entro il mese di marzo), entro il 31 marzo (avvio del corso entro il mese di ottobre). Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

6.Le delibere del Dipartimento per l'istituzione e l'attivazione di Summer/Winter School che non rilasciano crediti, non sono sottoposte all'approvazione degli Organi Accademici.

nente un corso post-lauream relativo a temi di attualità che può conferire da 4 a 15 crediti formativi universitari; per Summer School / Winter School, un corso intensivo, che di norma è residenziale, della durata da una a quattro settimane, e che conferisce da 4 a 12 crediti formativi universitari. Le Summer/Winter School possono non rilasciare crediti formativi universitari.

2.I corsi sono a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature. Di norma i corsi hanno durata non superiore a un anno.

3.Le attività formative previste sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva.

4. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche e si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione a firma del Direttore del Corso, corredato dell'attribuzione dei crediti universitari acquisiti in seguito al superamento di esami o di altra forma di verifica del profitto.

5.Le proposte di istituzione dei Corsi di cui al comma 1 sono presentate da un docente o ricercatore dell'Ateneo –docente proponente – al Dipartimento di riferimento, che dovrà valutare la proposta in tutte le sue parti nonché la coerenza della medesima con l'offerta didattica dei corsi di studio del Dipartimento stesso e dei Dipartimenti interessati nel caso in cui la proposta sia presentata in collaborazione con docenti o ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti.

Le proposte dei corsi sono avanzate dai Dipartimenti all'ufficio competente con le seguenti scadenze: entro il 31 ottobre (avvio del corso entro il mese di marzo), entro il 31 marzo (avvio del corso entro il mese di ottobre). Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

6.Le delibere del Dipartimento per l'istituzione e l'attivazione di Summer/Winter School che non rilasciano crediti, non sono sottoposte all'approvazione degli Organi Accademici.

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 8/14

<p style="text-align: center;">Art. 8 Il Direttore</p> <p>1.L'organo dei Corsi e delle Summer/Winter School è il Direttore.</p> <p>Il Direttore è un docente o ricercatore dell'Università degli Studi di Urbino.</p> <p>Il Direttore è il responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri e della conservazione dei documenti, nonché dell'assicurazione di qualità.</p> <p>2.Nel caso di Corsi interdipartimentali il Direttore è nominato con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti.</p> <p style="text-align: center;">Art.9 Requisiti per l'ammissione</p> <p>1. I corsi di Alta Formazione sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea.</p> <p>2. I corsi di Formazione permanente e le Summer /Winter School sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea o ai possessori di diploma di scuola media secondaria superiore.</p> <p>3.L'iscrizione ai corsi di Alta Formazione di Formazione permanente ed alle Summer /Winter School è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un master, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, ad un dottorato di ricerca, o al TFA.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Modalità di presentazione delle proposte</p> <p>1.Le proposte di istituzione dei corsi sono deliberate dai Dipartimenti, presentate da un docente o ricercatore di uno o più Dipartimenti e redatte secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti. Sono presentate per l'approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.</p> <p>2.Le proposte di corsi devono illustrarne gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono.Ciascuna proposta deve altresì indicare:</p> <p>-la tipologia ed il titolo del corso;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Il Direttore</p> <p>1.L'organo dei Corsi e delle Summer/Winter School è il Direttore.</p> <p>Il Direttore è un docente o ricercatore dell'Università degli Studi di Urbino.</p> <p>Il Direttore è il responsabile dell'organizzazione complessiva del corso, del regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri e della conservazione dei documenti, nonché dell'assicurazione di qualità.</p> <p>2.Nel caso di Corsi interdipartimentali il Direttore è nominato con delibere concordate tra i Dipartimenti proponenti.</p> <p style="text-align: center;">Art.9 Requisiti per l'ammissione</p> <p>1. I corsi di Alta Formazione sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea.</p> <p>2. I corsi di Formazione permanente e le Summer /Winter School sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea o ai possessori di diploma di scuola media secondaria superiore.</p> <p>3.L'iscrizione ai corsi di Alta Formazione di Formazione permanente ed alle Summer /Winter School è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un master, ad un corso di laurea o di laurea magistrale, ad un dottorato di ricerca, o al TFA.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Modalità di presentazione delle proposte</p> <p>1.Le proposte di istituzione dei corsi sono deliberate dai Dipartimenti, presentate da un docente o ricercatore di uno o più Dipartimenti e redatte secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti. Sono presentate per l'approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze.</p> <p>2.Le proposte di corsi devono illustrarne gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono. Ciascuna proposta deve altresì indicare:</p> <p>-la tipologia ed il titolo del corso;</p>
---	--

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 9/14

- per i corsi di master il Direttore ed i componenti del Comitato Scientifico;
- per i corsi di Alta Formazione di Formazione permanente ed alle Summer /Winter School il Direttore;
- l'indirizzo completo della sede amministrativa del corso, nonché la sede o le sedi di svolgimento dello stesso;
- il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari nonché le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali;
- la copertura delle attività formative previste: di norma le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente motivato con riferimento alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
- il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato;
- l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti;
- i titoli di ammissione e requisiti d'accesso;
- le modalità di ammissione;
- l'importo della contribuzione per l'iscrizione, con le modalità di pagamento;
- le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
- il periodo di svolgimento;
- gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- il piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento che evidenzia le entrate e le spese afferenti al corso.

Un corso fa parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusio-

- per i corsi di master il Direttore ed i componenti del Comitato Scientifico;
- per i corsi di Alta Formazione di Formazione permanente ed alle Summer /Winter School il Direttore;
- l'indirizzo completo della sede amministrativa del corso, nonché la sede o le sedi di svolgimento dello stesso;
- il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari nonché le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali;
- la copertura delle attività formative previste: di norma le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente motivato con riferimento alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
- il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato;
- l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti;
- i titoli di ammissione e requisiti d'accesso;
- le modalità di ammissione;
- l'importo della contribuzione per l'iscrizione, con le modalità di pagamento;
- le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
- il periodo di svolgimento;
- gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- il piano finanziario di cui all'art. 12 del presente regolamento che evidenzia le entrate e le spese afferenti al corso.

Un corso fa parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusio-

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 10/14

ne di tutte le attività didattiche.

3. Per i corsi finanziati da enti esterni che non autorizzano la rendicontazione di spese generali, l'importo e le modalità del prelievo a favore dell'Ateneo sono fissati da uno specifico Decreto Rettorale.

Art. 11 Finanziamenti e contribuzioni

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici e privati.
2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:
 - a) dalla contribuzione studentesca;
 - b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o a borse di studio finalizzate al sostegno alla frequenza;
 - c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dal Dipartimento proponente o nel caso di più Dipartimenti proponenti; dal dipartimento indicato come sede amministrativa;
3. L'importo della contribuzione studentesca può essere differenziato per i diversi Corsi sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi. L'importo della contribuzione studentesca è onnicomprensivo per lo studente e, quando dovuto, deve essere versato per il 50% all'atto dell'iscrizione.

Nel caso di uditori sono previste quote di contribuzione ridotte fino a un massimo del 50% per i master e fino al massimo del 25% per gli altri corsi.

Le somme di cui sopra costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione dei corsi. Di norma la gestione amministrativo-contabile del corso è affidata al Dipartimento proponente.

Il piano finanziario deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del

ne di tutte le attività didattiche.

3. Per i corsi finanziati da enti esterni che non autorizzano la rendicontazione di spese generali, l'importo e le modalità del prelievo a favore dell'Ateneo sono fissati da uno specifico Decreto Rettorale.

Art. 11 Finanziamenti e contribuzioni

1. I corsi si autofinanziano con le quote di iscrizione e con altri contributi pubblici e privati.
2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:
 - a) dalla contribuzione studentesca;
 - b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o a borse di studio finalizzate al sostegno alla frequenza;
 - c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dal Dipartimento proponente o nel caso di più Dipartimenti proponenti; dal dipartimento indicato come sede amministrativa;
3. L'importo della contribuzione studentesca può essere differenziato per i diversi Corsi sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi. L'importo della contribuzione studentesca è onnicomprensivo per lo studente e, quando dovuto, deve essere versato per il 50% all'atto dell'iscrizione.

Nel caso di uditori sono previste quote di contribuzione ridotte fino a un massimo del 50% per i master e fino al massimo del 25% per gli altri corsi.

Le somme di cui sopra costituiscono un capitolo di bilancio specifico per le spese di gestione dei corsi. Di norma la gestione amministrativo-contabile del corso è affidata al Dipartimento proponente.

Il piano finanziario deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 11/14

<p>corso.</p> <p>4. Il piano finanziario prevede una quota di spese generali spettanti all'Ateneo pari al 15% delle entrate realizzate a qualsiasi titolo dal corso nel caso di corsi di master di corsi di Alta Formazione, di Formazione permanente e di Summer/Winter School.</p> <p>Nel caso di Summer/Winter School che non rilasciano crediti la quota spettante è pari al 10%.</p> <p>Il Piano deve dimostrare l'equilibrio finanziario dell'iniziativa anche nel caso del solo raggiungimento del numero minimo degli iscritti previsti.</p> <p>5. Su proposta del Direttore, il corso di master potrà essere attivato anche senza raggiungere il numero minimo degli iscritti previsti, purché la quota finanziaria a favore dell'Ateneo resti invariata.</p> <p>Art.12 Incarichi di insegnamento</p> <p>1. Gli incarichi di insegnamento vengono attribuiti sulla base delle procedure regolamentate agli artt. 3 e 4 del "Regolamento di Conferimento degli incarichi di insegnamento" di Ateneo.</p> <p>2. Ai docenti in servizio presso l'Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici assegnati dai Dipartimenti nei vari corsi di studio.</p> <p>3. I compensi saranno fissati nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste nel piano finanziario approvato del corso. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi ha seguito previo accertamento da parte del Direttore del corso della erogazione della prestazione.</p> <p>Art.13 Uditori</p> <p>1. Sono ammessi a frequentare i corsi in qualità di uditori anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto. Essi possono essere ammessi nella percentuale massima</p>	<p>corso.</p> <p>4. Il piano finanziario prevede una quota di spese generali spettanti all'Ateneo pari al 15% delle entrate realizzate a qualsiasi titolo dal corso nel caso di corsi di master di corsi di Alta Formazione, di Formazione permanente e di Summer/Winter School.</p> <p>Nel caso di Summer/Winter School che non rilasciano crediti la quota spettante è pari al 10%.</p> <p>Il Piano deve dimostrare l'equilibrio finanziario dell'iniziativa anche nel caso del solo raggiungimento del numero minimo degli iscritti previsti.</p> <p>5. Su proposta del Direttore, il corso potrà essere attivato anche senza raggiungere il numero minimo degli iscritti previsti.</p> <p>Art.12 Incarichi di insegnamento</p> <p>1. Gli incarichi di insegnamento vengono attribuiti sulla base delle procedure regolamentate agli artt. 3 e 4 del "Regolamento di Conferimento degli incarichi di insegnamento" di Ateneo.</p> <p>2. Ai docenti in servizio presso l'Ateneo verranno riconosciuti compensi aggiuntivi, a condizione che abbiano assolto pienamente gli impegni didattici assegnati dai Dipartimenti nei vari corsi di studio.</p> <p>3. I compensi saranno fissati nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste nel piano finanziario approvato del corso. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti nei corsi ha seguito previo accertamento da parte del Direttore del corso della erogazione della prestazione.</p> <p>Art.13 Uditori</p> <p>1. Sono ammessi a frequentare i corsi in qualità di uditori anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto. Essi possono essere ammessi nella percentuale massima</p>
---	--

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 12/14

del 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti, ed al termine del corso viene ad essi rilasciato un attestato di partecipazione.

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche.

3. Per gli uditori sono previste quote di contribuzione ridotte.

Art. 14 Bando di attivazione e iscrizione ai corsi

1. Il bando deve contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, il numero minimo e massimo di allievi previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli valutabili, il contributo da versarsi per l'iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione.

2. Il titolo di accesso deve essere acquisito entro il termine fissato per il perfezionamento dell'iscrizione e in ogni caso entro l'inizio delle attività didattiche, l'ammissione è subordinata ai requisiti indicati nel bando o nell'avviso di selezione.

3. L'iscrizione si perfeziona tramite la consegna dell'apposito modulo di immatricolazione e della ricevuta del contributo di iscrizione, se dovuto.

4. Le iscrizioni ai corsi possono essere accettate entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

5. La gestione delle carriere degli iscritti è affidata all'Ufficio Alta formazione Post laurea e pergamene secondo le procedure previste dal Regolamento didattico d'Ateneo.

TITOLO IV CONVENZIONI

Art. 15 Convenzioni con altre università

1. L'attivazione dei corsi interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Esse definiscono in particolare:

del 20% dei partecipanti. Gli uditori non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti, ed al termine del corso viene ad essi rilasciato un attestato di partecipazione.

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 in ciascuna delle singole attività didattiche.

3. Per gli uditori sono previste quote di contribuzione ridotte.

Art. 14 Bando di attivazione e iscrizione ai corsi

1. Il bando deve contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, il numero minimo e massimo di allievi previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli valutabili, il contributo da versarsi per l'iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione.

2. Il titolo di accesso deve essere acquisito entro il termine fissato per il perfezionamento dell'iscrizione e in ogni caso entro l'inizio delle attività didattiche, l'ammissione è subordinata ai requisiti indicati nel bando o nell'avviso di selezione.

3. L'iscrizione si perfeziona tramite la consegna dell'apposito modulo di immatricolazione e della ricevuta del contributo di iscrizione, se dovuto.

4. Le iscrizioni ai corsi possono essere accettate entro 30 giorni dall'inizio delle attività.

5. La gestione delle carriere degli iscritti è affidata all'Ufficio Alta formazione Post laurea e pergamene secondo le procedure previste dal Regolamento didattico d'Ateneo.

TITOLO IV CONVENZIONI

Art. 15 Convenzioni con altre università

1. L'attivazione dei corsi interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Esse definiscono in particolare:

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 13/14

<p>a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;</p> <p>b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;</p> <p>c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l'eventuale quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;</p> <p>d) la sede o le sedi didattiche;</p> <p>e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;</p> <p>f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso.</p> <p>2. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 11.</p> <p>Art. 16 Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati</p> <p>1. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento.</p> <p>2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:</p> <p>a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi;</p> <p>b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;</p> <p>c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi;</p> <p>d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.</p> <p>3. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione.</p> <p>4. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 2, l'Ateneo e il soggetto e-</p>	<p>a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;</p> <p>b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;</p> <p>c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l'eventuale quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;</p> <p>d) la sede o le sedi didattiche;</p> <p>e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;</p> <p>f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso.</p> <p>2. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 11.</p> <p>Art. 16 Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati</p> <p>1. Sono regolate con apposite convenzioni anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento.</p> <p>2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:</p> <p>a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi;</p> <p>b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;</p> <p>c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi;</p> <p>d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.</p> <p>3. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione.</p> <p>4. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del comma 2, l'Ateneo e il soggetto e-</p>
--	--

Delibera n. **11/2014** del Senato Accademico del **21/01/2014**

pag. 14/14

sterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti.

Nel caso previsto alla lettera c) del comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso e approvata da Dipartimento sulla base dell'indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all'Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze.

Art. 17 Diritti e doveri degli studenti

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Regolamento didattico d'Ateneo e nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Art.18 Norme finali

1.Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

2.Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento per la Disciplina dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto Rettorale n. 160 del 2 maggio 2012, che continua ad applicarsi unicamente ai corsi istituiti sino all'anno accademico 2012/2013.

sterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti.

Nel caso previsto alla lettera c) del comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso e approvata da Dipartimento sulla base dell'indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all'Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze.

Art. 17 Diritti e doveri degli studenti

Per quanto riguarda diritti e doveri degli iscritti ai corsi, nonché i provvedimenti disciplinari, si applica quanto previsto nel Regolamento didattico d'Ateneo e nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Art.18 Norme finali

1.Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

2.Il presente regolamento a partire dalla sua entrata in vigore abroga il "Regolamento per la Disciplina dei Corsi di Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto Rettorale n. 160 del 2 maggio 2012, che continua ad applicarsi unicamente ai corsi istituiti sino all'anno accademico 2012/2013.